

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI COLONIA FELINA.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ ,
C.F. _____ , residente a _____
in via _____ ,
telefono _____ cellulare _____ ,
e-mail _____

DICHIARA

che presso _____ da circa
_____ è presente un gruppo di circa n° _____ gatti.

Dichiaro che i gatti non sono di mia proprietà e di essere a conoscenza di quanto prevede la legislazione per quanto riguarda le colonie feline.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali raccolti, che saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

Firma del dichiarante

Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000 Art. 29 – Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio, urbano e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero dei soggetti che la compongono e dal fatto
2. Che sia più o meno accudita dai cittadini.
3. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unitarie sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art.1 provvedono a censire le zone in cui esistono le colonie feline.
4. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
5. La cattura dei gatti che vivono allo stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o dai volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art.1.
6. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art.23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
7. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire a tutelare le colonie feline.
8. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art.22.

SI RICORDA CHE:

- anche la presenza di un solo esemplare costituisce una colonia felina;
- segnalare la presenza di una colonia felina non comporta oneri a carico di colui che effettua la segnalazione;
- colui che individua una colonia felina non è tenuto a procurare cibo ai gatti o a fornire loro alcun tipo di cura.

COSA SUCCEDA A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE?

I volontari dell'Associazione intervengono e insieme all'AUSL provvedono a:

- sterilizzare gli animali;
- microchippare e registrare gli esemplari all'anagrafe canina/felina;
- fornire cure agli esemplari malati o feriti;
- reintrodurre gli esemplari nelle rispettive colonie;
- promuovere l'adozione degli esemplari che non fossero più in grado di sopravvivere in colonia.